

Firmato
digitalmente



REPUBBLI CA I TALI ANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED], proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dalla Guardia di Finanza - Comando Generale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro

il signor [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. [REDACTED] tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del signor [REDACTED]

N. [REDACTED] EG.PROV.CAU.
N. [REDACTED] REG.RIC.

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio del giorno [REDACTED] il Cons. Alessandro Verrico e uditi per le parti l'avvocato Angelo Fiore Tartaglia [REDACTED];

Considerato che il ricorso non risulta assistito dal richiesto requisito del *fumus boni iuris* per la concessione della misura cautelare;

Rilevato, in particolare, che i fatti posti alla base dell'impugnato provvedimento appaiono coincidenti con quelli oggetto del procedimento penale (*cf.* sentenza penale di assoluzione n. [REDACTED] pronunciata dal Tribunale di Napoli – Ufficio per le indagini preliminari all'udienza del [REDACTED]; ordine di inchiesta formale in data [REDACTED]; rapporto finale n. [REDACTED]; rapporto finale n. [REDACTED]);

Ritenuto, quindi, di dover respingere la domanda cautelare;

Ritenuto che, alla luce delle concrete circostanze inerenti al giudizio, sussistano i presupposti per disporre la compensazione delle spese della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l'appello (ricorso numero [REDACTED]).

Compensa tra le parti le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell'appellato.

██████████
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno ██████████, con
l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Luca Lamberti, Consigliere

Daniela Di Carlo, Consigliere

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Alessandro Verrico

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.